



originale

COMUNE DI SAN VENANZO

Provincia di Terni

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 22 DEL 29-03-2021

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

L'anno **2021** il giorno **29** del mese di **Marzo** alle ore **17:45**, nella sala del Centro Congressi La Serra del Comune suddetto, si è riunito alla Prima convocazione in presenza e videoconferenza, il Consiglio Comunale di San Venanzo in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiliari a norma di legge. Risultano all'appello nominale:

COGNOME/NOME	CARICA	PRESENTI/ASSENTI
MARINELLI MARSILIO	Sindaco	Presente
POSTI STEFANO	Consigliere Comunale	Presente
GIULIANI ROBERTA	Consigliere Comunale	Presente
ROSETTI NICOLA	Consigliere Comunale	Presente in videoconferenza
MOSCATELLO CARLOTTA	Consigliere Comunale	Presente
CERQUAGLIA MARTA	Consigliere Comunale	Presente in videoconferenza
GERMANI IVANO	Consigliere Comunale	Assente
CETRONI MORENO	Consigliere Comunale	Presente
NUCCI RICCARDO	Consigliere Comunale	Presente
TISEI GIUSEPPE	Consigliere Comunale	Presente
MARINELLI MARIA LETIZIA	Consigliere Comunale	Presente

Presenti n. **10**

Assenti n. **1** Germani

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. MARINELLI MARSILIO nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il segretario comunale Dott.ssa AMBRA RUSTICI.

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

il responsabile del Servizio Proponente, per quanto concerne la regolarità tecnica;

il responsabile di Servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, hanno espresso parere FAVOREVOLE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco Presidente pone in discussione il punto all'ordine del giorno e passa la parola al Dott. Tonelli per l'illustrazione dell'argomento;

Il Rag. Tonelli riferisce che la presente integrazione al Regolamento già approvato, riguarda la pubblicità a mezzo delle cosiddette "vele" e sugli automezzi. L'integrazione, inoltre, interessa anche i coefficienti delle tariffe;

Il Consigliere Nucci anticipa l'astensione del gruppo di minoranza in quanto non è stata prevista una esenzione o una riduzione delle presenti tariffe per le attività colpite dalla pandemia e che sono rimaste chiuse per 8 mesi: è una piccola cosa, ma sarebbe un buon segnale da parte dell'Amministrazione Comunale;

Il Sindaco Presidente riferisce che in questa sede si tratta del Regolamento base per cui non possono essere previste riduzioni o esenzioni al di fuori della normativa: ciò non esclude di poter procedere, successivamente, ad una sua revisione

VISTO il seguente documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto proposto del responsabile del servizio;

Documento Istruttorio

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 08.02.2021, CONSIDERATO che, a causa dell'incertezza normativa che accompagnato l'entrata in vigore del canone unico patrimoniale a far data dal 01.01.2021, si rende necessario procedere ad effettuare delle modifiche al regolamento in oggetto;

VISTO il parere favorevole, dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge

PROPONE

- Di modificare il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del

08.02.2021 come segue:

1. il comma 4 dell'articolo 28 “Determinazione delle tariffe annuali” è sostituito dal seguente:
“Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale”.

2. il comma 4 dell'articolo 29 “Determinazione della tariffa giornaliera” è sostituito dal seguente: **“Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale”.**

2. All'articolo 32 comma 1 “Riduzioni del canone“ dopo il punto c) viene aggiunto il seguente punto d): **d) “Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta del 50%. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la tariffa è ridotta del 50%. Per le occupazioni che, di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, la tariffa è aumentata del 20%”.**

4. L'articolo 54 “Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari – camion vela” è sostituito dal seguente:

Art. 54 “Pubblicità realizzata su veicoli”

- 1. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, fino a cinque metri quadrati di superficie, il canone è dovuto come da tariffa stabilita con deliberazione di G.C.. Nel caso in cui la superficie sia superiore a cinque metri quadrati, la tariffa di cui al periodo precedente, applicata all'intera superficie, viene ridotta dell'80 per cento. La pubblicità è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.**
- 2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.**
- 3. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari “mobili”, non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si prolunga per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.**
- 4. Per la pubblicità visiva effettuata mediante camion vela, la tariffa a mq, per un periodo minimo di 30gg, e' pari ad un decimo della tariffa degli automezzi.**
- 5. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.**

- Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo

RITENUTO di far proprio il documento istruttorio, sopra riportato;

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge: favorevoli n. 7 – Astenuti n.3 (Nucci, Tisei, Marinelli M.L) – Contrari 0.

DELIBERA

Di fare proprio il documento istruttorio sopra riportato proposto del responsabile del servizio e conseguentemente:

- Di modificare il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 08.02.2021 come segue:

1. il comma 4 dell'articolo 28 "Determinazione delle tariffe annuali" è sostituito dal seguente:
"Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale".

2. il comma 4 dell'articolo 29 "Determinazione della tariffa giornaliera" è sostituito dal seguente:

"Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale".

2. All'articolo 32 comma 1 "Riduzioni del canone" dopo il punto c) viene aggiunto il seguente punto d):

"Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta del 50%. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la tariffa è ridotta del 50%. Per le occupazioni che, di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, la tariffa è aumentata del 20%".

4. L'articolo 54 "Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari – camion vela" è sostituito dal seguente:

Art. 54 "Pubblicità realizzata su veicoli"

- 1. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, fino a cinque metri quadrati di superficie, il canone è dovuto come da tariffa stabilita con deliberazione di G.C.. Nel caso in cui la superficie sia superiore a cinque metri quadrati, la tariffa di cui al periodo precedente, applicata all'intera superficie, viene ridotta dell'80 per cento. La pubblicità è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.***
- 2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.***
- 3. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si prolunga per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.***

- 4. Per la pubblicità visiva effettuata mediante camion vela, la tariffa a mq, per un periodo minimo di 30gg, e' pari ad un decimo della tariffa degli automezzi.*
- 5. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.*

Infine, il Consiglio comunale, stante la necessità e l'urgenza di provvedere per le motivazioni indicate in premessa, con votazione separata, espressa nei modi di legge e con il seguente esito: favorevoli n. 7 – Astenuti n.3 (Nucci, Tisei, Marinelli M.L) – Contrari 0.

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

Il Responsabile dell'Area Proponente, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis – comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss. mm. ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile di Area
TONELLI ROBERTO
Documento Firmato Digitalmente

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

Ai sensi degli artt. 49 comma 1° e 147 bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
TONELLI ROBERTO

Firmato digitalmente

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
MARINELLI MARSILIO

Il Segretario
Dott.ssa RUSTICI AMBRA

Documento Firmato Digitalmente